

STATUTO

CIRCULAR RESEARCH FOUNDATION S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARABITA LE VIA BARTOLOMEO
RAVENNA 65

Numero REA: LE - 340646

Codice fiscale: 05082430751

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Nn. 28595/14959 Rep.

S T A T U T O
della Società a responsabilità limitata
"CIRCULAR RESEARCH FOUNDATION S.R.L. IMPRESA SOCIALE"
con sede in Parabita (Le)

1. Denominazione

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"CIRCULAR RESEARCH FOUNDATION S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

1.2 La Società è costituita nella forma di Start-up Innovativa al fine di ottemperare ai requisiti ed alle finalità disciplinati dall'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge 18 dicembre 2012 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del medesimo art. 25 comma 4 del citato decreto, la Società riveste la qualifica di "Start-up a Vocazione Sociale" (SIAVS), in quanto operante in via stabile e principale nei settori di attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicati all'articolo 2 (due) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Sede

2.1 La Società ha sede nel **Comune di Parabita (Le)**, all'indirizzo iscritto nel Registro delle Imprese.

2.2 E' facoltà dell'Organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

2.3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Finalità - Oggetto Sociale

3.1 In funzione della qualifica di Impresa Sociale, la società intende esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a termini dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore scientifico, tecnologico e culturale, e più specificamente:

- in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione, in qualità di o.d.r. (organismo di ricerca ai sensi della comunicazione U.E. 2006/c 323/01) ed e.t.s. (ente del terzo settore), di servizi di ricerca scientifica pre-competitiva e orientamento e incubazione di nuove startup e pmi innovative a sostegno della sostenibilità sociale ed ambientale del territorio.

Tali servizi sono innovativi e ad alto valore tecnologico in quanto consistenti in:

- progetti di ricerca scientifica nella fase di sviluppo pre-competitivo e sino alla definizione di un concept di prodotto e di validazione preliminare del concept ("proof of concept");
- spin-off delle attività di ricerca a favore di nuove start-up e pmi innovative;
- erogazione di servizi di structuring di nuove startup e pmi innovative;
- supporto all'avvio e incubazione di startup innovative;
- acquisto, produzione, valorizzazione e vendita di assets materiali ed immateriali costituiti da brevetti, know-how, imprese e rami di impresa, concept tecnologici, basic progettuali, prototipi in tutte le

fasi di sviluppo;

- iniziative culturali per la diffusione della economia circolare, anche mediante convegni, incontri, utilizzo del web, ed in collaborazione con il sistema della ricerca e della pubblica istruzione;
- sviluppo di progetti culturali e creativi che abbiano finalità sociale e scientifica, anche mediante la realizzazione di prodotti editoriali, cartacei, sw e piattaforme multimediali ad essi funzionali;
- attività di coworking, finalizzata anche allo sviluppo di network e sinergie tra soggetti che operano in settori differenti, per la creazione di ecosistemi della ricerca e dell'innovazione;
- gestione di laboratori makerspace/fablab, aperti al pubblico, equipaggiati anche con macchinari ed attrezzature condivise, a disposizione dei makers per la trasformazione delle loro idee in prototipi o prodotti, in una logica di co-creazione, condivisione e scambio;
- promozione di iniziative per favorire la formazione dei giovani sulle nuove key-enabling-technologies (tecnologie - chiave abilitanti) orientate nella direzione della sostenibilità ambientale;
- erogazione di borse di studio, contratti di formazione e quant'altro necessario a favorire l'occupazione e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La società potrà svolgere le seguenti attività secondarie rispetto alla prevalente:

- gestione di immobili funzionali alla erogazione dei servizi, campagne di ricerca dei fondi necessari al sostegno delle attività istituzionali. La Società potrà raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo.

Tale attività potrà anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

3.2 La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al **31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)**.

4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è pari ad **euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi)** ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

5.2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fideiussioni bancarie, anche

in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc.).

6. Aumento di capitale

6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

7. Titoli di debito e strumenti finanziari

7.1 La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012, con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

8.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

8.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto legge n. 179/2012.

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

9.1 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

9.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

9.3 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

9.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

9.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 giorni.

9.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

10. Recesso del socio

10.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.2 Il diritto di recesso compete inoltre al socio al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, individuati convenzionalmente dai soci:

- uscita dei soci di controllo successivamente ad operazioni di equity crowdfunding ai sensi dell'art. 24 del regolamento della consob n. 18592 del 26 giugno 2013 modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016. tale diritto e' riconosciuto per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto-legge 179/2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.

10.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

10.4 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: - la decisione o l'evento che giustificano il recesso;

- le sue generalità;

- il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

10.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60 (sessanta), per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

11. Decisioni dei soci

11.1 Sono di competenza dei soci:

- le decisioni sui seguenti argomenti:

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

2) la nomina degli amministratori;

3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

12. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

12.1 Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare concorrente con quello non collegiale.

12.1.2 I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia:

- modificazioni dell'atto costitutivo;

- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482 - bis, comma 4, del codice civile;
- quando lo richiedono uno o più amministratori;
- quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

12.1.3 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata.

La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

12.1.4 Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

12.1.5 La procedura di cui al punto 12.1.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.

12.1.6 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo

amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice.

Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

12.1.7 Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

13. Convocazione dell'assemblea dei soci

13.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14. Presidenza dell'assemblea dei soci

14.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 14.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende

svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

14.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15. Decisioni dei soci - quorum

15.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

- 1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
 - 2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale);
 - 3) modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci);
 - 4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata);
 - 5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
 - 6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
 - 7) trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata);
 - 8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
 - 9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).
- 15.2 Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

16. Assemblea dei soci - verbalizzazione

16.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzianti.

16.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

17. Amministrazione della società

17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri;
- da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di: 2 (due) e massimo di: 2 (due);
- da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di: 2 (due) e massimo di: 2 (due);

17.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

17.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

17.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

17.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Si applica l'art. 11 (undici) del presente statuto.

17.7 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

17.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i

risultati delle votazioni.

17.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale) l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

18. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

18.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni da parte dell'organo amministrativo, gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

18.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

19. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

19.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 7 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

19.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

19.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

19.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

21.8 Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti;
- il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

20. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

20.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

21. Poteri dell'Organo amministrativo

21.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.

21.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

22. Rappresentanza sociale

22.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente

22.2 L'Organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

23. Nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore.

Il controllo della società deve essere svolto da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 c.c.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. medesimo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis C.C., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, ove costituito dal Collegio Sindacale, possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste in materia di Organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

24. Destinazione degli utili

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

24.2 La Società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. E' vietata quindi la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve durante la vita della Società, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; a tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

25. Scioglimento della società

25.1 La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

25.2 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 112 del 03 luglio 2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16 del D.Lgs n. 112 del 03 luglio 2017.

26. Comunicazioni

26.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

- dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
- dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

26.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

26.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante

consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto -legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Firmato da
RAELI Paolo
Notar Cesare FRANCO
Impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo in quanto trattasi di START UP innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale